

Determinazione Dirigenziale

N. 1544 del 01/10/2018

Classifica: 010.

Anno 2018

(6907748)

<i>Oggetto</i>	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE - CIG 7637524C2D
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	662
<i>Centro di Costo</i>	662
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
..	2018	18773	..	€ 225,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Firenze, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Codice della Strada” e in particolare dall’art° 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art° 211 del medesimo Decreto. Nell’eventualità che da tali sinistri stradali derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la

- fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire l'eventuale riapertura al traffico;
- l'art. 14 del Codice della Strada, obbliga l'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale, all'immediato ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, con l'obbligo di recupero dell'eventuale materiale che pregiudica la sicurezza, a norma del D.Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia di tutela Ambientale e s.m.i.;
 - l'art. 161 del Codice della Strada prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
 - per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione a dal non adeguato controllo dello stato delle strade";
 - l'Ente sempre con maggiore difficoltà riesce ad intervenire prontamente ed adeguatamente per risolvere tali necessità,
 - risulta rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità affidare a terzi la gestione di un servizio caratterizzato da intrinseca complessità;
 - che si è ritenuto pertanto di dover provvedere all'allestimento delle procedure ad evidenza pubblica per garantire l'erogazione del servizio per gli anni venturi, mediante l'istituto giuridico della "concessione di servizi";

Richiamata la propria determinazione a contrarre n.1360 del 28/08/2018 e dato atto che in esecuzione della suddetta determinazione, mediante l'avviso pubblico con quest'ultima approvato, si è proceduto ad esperire l'indagine di mercato prevista dalle Linee Guida ANAC n.4, le cui risultanze all'uopo verbalizzate rimarranno segretate sino al termine ultimo statuito per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del Codice;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", di seguito per brevità "TUEL";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";

Viste le Linee Guida recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" approvate dall'ANAC con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018;

Precisato che:

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;
- nel caso di specie non è necessario rispettare il principio di rotazione, poiché il servizio in affidamento risulta essere di prima esternalizzazione;
- la forma del contratto prevista è, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, la forma pubblica amministrativa;
- il criterio di aggiudicazione è analogo a quello di cui al comma 7 dell'art. 95 del D.Lgs. 50 secondo il quale l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Non essendovi costi a carico della stazione appaltante, né canoni a carico dell'aggiudicatario, detto costo fisso è pari a zero.
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50 i documenti di gara contengono adeguata motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti;

- la gara sarà espletata attraverso la piattaforma di negoziazione START, in ossequio a quanto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. b) del Codice;
- i termini sono stati fissati in misura congrua rispetto alla complessità dell'appalto, i quali sono sostanzialmente identici a quelli previsti per una procedura aperta ordinaria svolta in modalità elettronica;

Visti i seguenti documenti:

- Lettera d'invito;
- Capitolato prestazionale;
- Schema di contratto;
- Relazione e indicazioni per la redazione del PEF;
- DGUE

Ritenuto di approvare la documentazione di cui al precedente capoverso la quale, unitamente al presente atto, contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 in tema di "progetto di servizi" e lo costituisce (Cfr. altresì T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 18 maggio 2017, n. 384);

Dato atto che, trattandosi di procedura di valore inferiore alla soglia comunitaria, nella procedura non sarà fatta applicazione integrale del Codice, e le regole di gara saranno conformi a quanto previsto dall'art. 36 D.lgs. 50/2016, e di tutte le ulteriori disposizioni richiamate in auto-vincolo nei documenti di gara (anche relativamente a quanto previsto alla parte III rubricata "contratti di concessione");

Visto il "Bando Tipo" numero 1 del 22 novembre 2017, adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e recante "Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017), e dato atto che lo stesso non è applicabile alla procedura in parola;

Accertato che:

- l'art. 81 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dispone che la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale e economico finanziario e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati centralizzata gestita dal MIT, denominata banca dati nazionale degli operatori economici;
- l'art. 216 comma 13, dettando il regime transitorio, stabilisce che, fino all'adozione del Decreto di cui all'art. 81 comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. A tal fine si dà atto che gli atti di gara prevedono all'uopo l'acquisizione dai concorrenti del documento denominato PassOe, nel rispetto di quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016 recante "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass";

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 50 cit. rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" che attribuisce al RUP, in possesso dei requisiti professionali, specifici compiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Precisato che il suddetto art. 31 al comma 5 rinvia a linee guida ANAC la fissazione dell'importo massimo e della tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o il direttore dell'esecuzione;

Richiamate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Richiamato nel particolare il paragrafo 10.2, il quale statuisce che il RUP debba essere soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione se l'affidamento supera la soglia di euro 500.000;

Verificato che l'affidamento in oggetto ha un valore stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice inferiore a detta soglia sicché la sottoscritta, oltre al ruolo di Responsabile del procedimento, potrà assumere anche il ruolo di direttore dell'esecuzione, ferma restando la possibilità di conferire delega con atto successivo;

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, richiamato dall'art. 213, c. 12 del Codice, il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.V.C.P.), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione 20 dicembre 2017, n. 1300 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018", in relazione alla presente procedura aperta ed al suo valore stimato, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima un contributo pari a Euro 225,00;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 42 del Codice, dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti gli art. 107, 147-bis, 151, 153, 183 e 192 del TUEL;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visti l'art. 107 del TUEL e l'art. 29 del Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL e ravvisata pertanto la propria competenza in merito;

Preso atto della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/12/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione, nonché il Piano esecutivo di gestione, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.153, comma 5, TUEL;

Reso noto che avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

DETERMINA

1. Di indire una procedura negoziata al fine di affidare il servizio in oggetto, secondo i parametri precisamente indicati negli atti di gara sotto indicati costituenti lex specialis di gara:

- 1 Lettera d'invito;
- 2 Capitolato prestazionale;
3. Schema di contratto;
4. Relazione e indicazioni per la redazione del PEF;
5. DGUE;

2. Di disporre la trasmissione degli atti sopra indicati, per mezzo della piattaforma START agli operatori economici selezionati;

3. Di impegnare a favore della dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 225,00, in ottemperanza all'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 ed in relazione al codice CIG all'uopo acquisito (7637524C2D) con imputazione della spesa al capitolo 18773;

4. Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

5. Di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione prevista dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 nei termini previsti dalla normativa e dall'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013.

Firenze **01/10/2018**

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”